

- 4) Se la nozione di «circostanze imprevedibili» di cui alla direttiva 2014/24 comprenda solo le circostanze che si sono verificate dopo l'aggiudicazione dell'appalto [come previsto dalla disposizione nazionale di cui all'articolo 2, punto 27, delle *Dopalnitelni razporedbi na Zakona za obshtestvenite porachki* (Disposizioni complementari della legge sull'aggiudicazione degli appalti pubblici)] e che non potevano essere previste nemmeno con una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione, non sono imputabili ad atti od omissioni delle parti, ma rendono impossibile l'esecuzione alle condizioni concordate. Oppure se la direttiva non imponga che tali circostanze si siano verificate dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
- 5) Se condizioni meteorologiche usuali, che non costituiscono «circostanze imprevedibili» ai sensi del considerando 109 della direttiva 2014/24, nonché il divieto legale di eseguire lavori per un determinato lasso di tempo, reso noto prima dell'aggiudicazione dell'appalto, costituiscano una giustificazione oggettiva per la mancata esecuzione dell'appalto entro il termine concordato. Se, in un siffatto contesto, un partecipante sia tenuto (con la necessaria diligenza e secondo buona fede), nel calcolare il termine proposto, a ricomprendere i rischi usuali che incidono sull'esecuzione dell'appalto entro il termine stabilito.
- 6) Se l'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con il paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24, consenta una normativa nazionale o una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa secondo cui può sussistere una modifica illegittima di un appalto pubblico in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il termine di esecuzione dell'appalto entro certi limiti costituisce una condizione di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica (e il partecipante è escluso in caso di inosservanza di tali limiti); l'appalto non è stato eseguito entro i termini a causa di condizioni meteorologiche usuali e di un divieto legale di svolgere attività reso noto prima dell'aggiudicazione dell'appalto, circostanze che rientrano nell'oggetto e nel termine dell'appalto e che non costituiscono circostanze imprevedibili; l'esecuzione dell'appalto è stata accettata senza alcuna contestazione relativamente al termine e non è stata fatta valere alcuna penale per ritardato adempimento, di modo che, in ultima analisi, nei documenti di gara che hanno determinato l'ambiente concorrenziale è stata modificata una condizione essenziale e l'equilibrio economico dell'appalto è stato spostato a favore dell'aggiudicataria.

(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 luglio 2022 —
Caixabank SA e altri/ADICAE e altri**

(Causa C-450/22)

(2022/C 408/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Caixabank SA, Caixa Ontinyent SA, Banco Santander SA, succeduto a Banco Popular Español SA y Banco Pastor SA, Targobank, SA, Credifimo SAU, Caja Rural de Teruel SCC, Caja Rural de Navarra SCC, Cajasiete Caja Rural SCC, Liberbank SA, Banco Castilla La Mancha SA, Bankia SA, succeduta a Banco Mare Nostrum SA, Unicaja Banco, SA, Caja Rural de Asturias SA, Caja de Arquitectos SCC (Arquia Bank SA), Nueva Caja Rural de Aragón SC, Caja Rural de Granada SCC SA, Caja Rural del Sur SCC, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid SCC, Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca SCC (Globalcaja), Caja Laboral Popular SCC (Kutxa), Caja Rural Central SCC, Caja Rural de Extremadura SCC, Caja rural de Zamora SCC, Banco Sabadell SA, Banca March SA, Ibercaja, Banca Pueyo SA

Resistenti: ADICAE, M.A.G.G., M.R.E.M., A.B.C., Óptica Claravisión SL, A.T.M., F.A.C., A.P.O., P.S.C., J.V.M.B., succeduto a C.M.R.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾, nel rinviare alle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e l'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, nel fare riferimento a clausole simili, siano applicabili alla valutazione astratta, ai fini del controllo di trasparenza nell'ambito di un'azione collettiva, di clausole utilizzate da oltre un centinaio di istituti finanziari in milioni di contratti bancari, senza tener conto del livello dell'informazione precontrattuale fornita sull'onere giuridico ed economico della clausola, né delle altre circostanze ricorrenti in ciascun caso al momento della stipula.
- 2) Se sia compatibile con gli articoli 4, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE la possibilità di effettuare un controllo astratto di trasparenza dal punto di vista del consumatore medio qualora varie offerte di contratti siano rivolte a diversi gruppi specifici di consumatori, o in presenza di numerosi enti che predispongono le clausole, operanti in settori di attività molto vari dal punto di vista economico e geografico, per un periodo molto lungo nel corso del quale la conoscenza di tali clausole da parte del pubblico si è andata evolvendo.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 13 luglio 2022 — Procedimento penale a carico di VB

(Causa C-468/22)

(2022/C 408/43)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

VB

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'articolo 9 della direttiva 2016/343 ⁽¹⁾ e con il principio di effettività una norma nazionale, quale l'articolo 423, paragrafo 3, NPK (codice di procedura penale bulgaro), che obbliga la persona che faccia richiesta di nuovo processo, in quanto essa era assente e non ricorreva alcuna delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, a comparire di persona dinanzi al giudice perché esso esamini tale richiesta nel merito.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

Impugnazione proposta il 10 agosto 2022 da Roberto Aquino avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1° giugno 2022, causa T-253/21, Aquino / Parlamento

(Causa C-534/22 P)

(2022/C 408/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberto Aquino (rappresentanti: L. Levi, S. Rodrigues, avvocati)